

Codice A1813C

D.D. 3 agosto 2023, n. 2094

Autorizzazione idraulica n. 66/22, sottomurazione scogliera in sponda sx del Torrente Chiusella in Loc. Ciapei, in Comune di Valchiusa. Perizia Suppletiva e di Variante.



ATTO DD 2094/A1813C/2023

DEL 03/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 66/22, sottomurazione scogliera in sponda sx del Torrente Chiusella in Loc. Ciapei, in Comune di Valchiusa. Perizia Suppletiva e di Variante.

In data 31.07.2023 prot. 4501 (ns prot. n. 33031 del 01.08.2023) il Comune di Valchiusa ha presentato istanza per opere in variante all'autorizzazione idraulica n. 66/22, assentita con D.D. n. 2206 del 19.07.22 .

In sintesi i lavori in variante lungo il Torrente Chiusella, in loc. Ciapei consistono in: realizzazione di una briglia in massi d'alveo a secco a valle della scogliera esistente, con relativo ripristino delle quote del fondo alveo precedenti al fenomeno erosivo e prolungamento in sinistra della scogliera in massi di cava cementati, per una lunghezza di m 13.00 immorsata nella sponda esistente.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dell'Ing. Gianluca Noascono, costituiti da una relazione tecnica e da n. 2 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in variante di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Valchiusa con Deliberazione di G.C. in data 28.07.2023 n. 42, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- · visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- · vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- · visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- · visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- · visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- · viste le LL.RR. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- · vista la D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 in merito alla realizzazione di opere pubbliche in zone soggette a pericolosità geologica;
- · attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Valchiusa ad eseguire i lavori in variante, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere in variante potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
4. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
5. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
6. si intendono integralmente richiamate, anche se di fatto non riportate, tutte le altre condizioni contenute nella citata autorizzazione 66/22 alle quali il Comune di Valchiusa dovrà comunque sottostare.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni